



## CAPITOLATO

**per la concessione del servizio di vendita dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) per conto della società SVT.**

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO:

Art. 1 - Il servizio di vendita dei titoli di viaggio per le autolinee gestite dalla SVT è affidato ad esercizi pubblici, edicole, agenzie di viaggio, altri esercizi ed enti pubblici o privati che si riterranno idonei e sarà regolato dalle condizioni, norme e prescrizioni stabilite in apposita convenzione e da quelle risultanti dal presente capitolato (che si intende formare parte integrante ed essenziale della convenzione stessa, come se ivi integralmente trascritto).

Nella convenzione verranno stabilite la decorrenza e la durata della concessione, i termini, per la eventuale disdetta, come pure i corrispettivi a favore del concessionario.

### OBBLIGHI E FACOLTA' DELLE PARTI

Art. 2 - Al Concessionario è vietato di compiere qualsiasi atto che possa comunque nuocere al più rapido e perfetto funzionamento del servizio ad esso affidato.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutte le mancanze ed irregolarità commesse dai propri familiari, dai coadiutori, dagli assistenti, dai dipendenti, dai soci o da ogni altra persona che - a qualsiasi titolo - si trovi ad operare nell'ambito dell'esercizio stesso, anche temporaneamente. Il Concessionario, pertanto, assume piena ed esclusiva responsabilità della regolarità e del buon fine di tutti i versamenti riguardanti i regolamenti contabili con la SVT effettuati sia direttamente che da terzi, ancorché operanti per i titoli e le condizioni richiamate al precedente capoverso.

Art. 3- E' obbligo del Concessionario di ottemperare a tutte le norme relative al servizio di vendita che venissero emanate dalla SVT, attuandole nel rispetto del presente capitolato e della convenzione.

Art. 4 - Il Concessionario dovrà curare di essere sempre provvisto degli avvisi che gli verranno, di volta in volta, forniti gratuitamente dalla SVT, nonché esporre in modo ben visibile anche all'esterno della rivendita, gli avvisi o le comunicazioni che la SVT riterrà opportuno rivolgere al pubblico in merito al servizio di rivendita dei titoli. Dovrà, inoltre, presentarsi con urbanità e cortesia nel fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che potranno essere richiesti dagli utenti, diffondere orari, carta dei servizi, materiale pubblicitario SVT.

Art. 5 - Ogni errore che nella vendita dei titoli sia dovuto a colpa del Concessionario dovrà dallo stesso essere riparato con tutta premura, sia nei confronti della SVT che degli acquirenti. Del pari il Concessionario estromette fin d'ora la SVT da ogni e qualsiasi controversia che potrebbe nascere da parte di terzi in conseguenza della prestazione da esso fornita.

Tuttavia, se chiamata in giudizio da terzi, la SVT si riserva il diritto di costituirsi e difendersi con propri legali e a spese del Concessionario.

Art. 6 - Nel caso di cessione dell'esercizio, affitto di azienda, subentro a vario titolo, mutamento del titolare dell'attività, variazione sociale, mutamento partita IVA, fusione, scissione, ecc. il Titolare o il rappresentante legale è tenuto, con preavviso di almeno due mesi, a darne comunicazione, mediante PEC o raccomandata, alla SVT indicando la data di cessazione o di altra operazione compiuta come sopra elencato ed il nominativo del subentrante o i dati della situazione variata.

Tuttavia, intendendosi risolto automaticamente il rapporto vigente, fintanto che la SVT non avrà instaurato un nuovo rapporto contrattuale con il subentrante o con il soggetto variato a seguito di altra operazione compiuta come sopra elencato, il Concessionario continuerà ad essere responsabile per ogni titolo ed effetto.

Qualsiasi altro fatto modificativo, relativo sia alla conduzione che alla titolarità dell'esercizio, anche se il fatto abbia validità temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicato alla SVT mediante PEC o lettera raccomandata.

Art. 7 - I reclami e le osservazioni inoltrate per iscritto dagli utenti al personale delle rivendite, dovranno essere trasmessi sollecitamente alla Direzione della SVT.

Art. 8 - La vendita dei titoli dovrà essere effettuata nell'ambito dell'orario di apertura del punto vendita come prescritto dall'Autorità competente per l'attività propria dell'esercizio cui è affidata la vendita dei titoli stessi, fatte salve esigenze degli esercenti quali riposi settimanali, scioperi e ferie, o altri orari di apertura delle sedi di enti pubblici e privati concessionari.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare a SVT il calendario di attività ed apertura dell'esercizio gestito, segnalando tempestivamente la chiusura del medesimo per periodi di ferie o per altri motivi e l'eventuale variazione del giorno di riposo settimanale

Art. 9 - La prestazione del Concessionario comprende la vendita dei titoli, nonché il disbrigo di tutte le formalità attinenti il servizio o il rapporto amministrativo con la SVT, e quanto stabilito dalla convenzione e dal presente capitolato.

Art. 10 - E' piena facoltà della SVT apportare, al servizio, alle tariffe ed ai titoli, qualsiasi modificazione senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennizzi.

Art. 11 - Alla SVT è, pure, riconosciuta la facoltà di assumere in proprio, anche a mezzo di macchine emittitrici, il servizio di vendita dei titoli o di aumentare o diminuire il numero dei concessionari nella zona, senza che il Concessionario possa muovere obiezioni di sorta, né pretendere compensi o indennizzi a qualsiasi titolo e senza poter porre eccezione alcuna. Si precisa inoltre che il concessionario non ha nessun diritto di esclusiva e resta salva ed ampia la facoltà della SVT di vendere direttamente o tramite altri concessionari i titoli di viaggio anche nelle zone prospicienti la sede del Concessionario.

A sua volta il Concessionario, se danneggiato dalle modifiche di cui al precedente articolo, può risolvere immediatamente il contratto in corso con la SVT.

Art. 12 – **Biglietti** (titoli di viaggio cartacei) : La prima fornitura di biglietti avverrà in base ad un quantitativo che sarà determinato dalle SVT sulla scorta dei consumi mensili medi stimati.

Ogni fornitura di titoli di viaggio sarà effettuata mediante regolare documento di trasporto con riportato il relativo controvalore che il Concessionario restituirà debitamente sottoscritto.

Per ogni rifornimento il pagamento verrà effettuato alla consegna, al netto dell'aggio, direttamente al vettore incaricato, il quale rilascerà regolare ricevuta oppure mediante bonifico anticipato con obbligo di consegnare copia del bonifico al vettore incaricato. La consegna dei titoli di viaggio nelle mani del concessionario determina per lo stesso l'acquisto della proprietà dei titoli di viaggio.

Il Concessionario deve garantire alla clientela la possibilità di acquistare tutti i titoli la cui tipologia gli è stata assegnata da SVT provvedendo tempestivamente, in caso di carenze di scorte, all'approvvigionamento.

Art. 13 - **Abbonamenti**: SVT, al fine di pervenire ad una gestione unica degli abbonamenti nel bacino di VICENZA e della sua provincia si è dotata di un sistema informatico per la vendita degli abbonamenti, oltre alle modalità di vendita di titoli "Gratta & Viaggia". Il Concessionario provvederà all'emissione diretta degli abbonamenti richiesti dall'utenza per il tramite del sistema

informatico predetto, che il Concessionario dovrà conoscere e che verrà a lui consegnato in comodato.

Per tale motivo, il Concessionario dovrà inderogabilmente dotarsi di tutta la strumentazione tecnica che SVT riterrà necessaria a tale scopo, con obbligo di aggiornamento della stessa anche per il futuro.

**Art. 14.0 – Comodato dei terminali di vendita:** All'atto della sottoscrizione della Convenzione, se indicato nella stessa, SVT darà in comodato tutta la strumentazione ARTEMA oppure Postazione di Agenzia ed assegnerà al Concessionario uno o più codici di accesso ed eventualmente una o più schede di autenticazione, per l'utilizzo, da parte del Concessionario stesso, del sistema informatizzato di vendita di titoli di viaggio. L'utilizzo del codice di accesso e della eventuale scheda di autenticazione assegnati, consentirà al Concessionario l'accesso al sistema per la vendita dei titoli di viaggio. Per tale motivo, sarà cura ed onere del Concessionario mantenere la riservatezza su tali dati, impedendo che terzi non autorizzati possano entrarne a conoscenza e farne un uso indebito. Il Concessionario sarà comunque direttamente responsabile, nei confronti di SVT, anche delle conseguenze derivanti da eventuali accessi, da parte di terzi estranei non autorizzati, del sistema di vendita ARTEMA o Postazione di Agenzia.

Qualora SVT rilevi episodi di utilizzo non corretto e/o illegittimo dei terminali di vendita potrà, con immediata comunicazione, inibire l'utilizzo da parte del Concessionario dei terminali, impedendogli ulteriori vendite e riservandosi di effettuare ogni accertamento per verificare i fatti.

Al termine del contratto, o comunque in caso di recesso o disdetta della convenzione, il Concessionario dovrà restituire a SVT tutti gli apparati e la strumentazione fornita entro due giorni dal termine del contratto.

**Art. 14.1 – Computer dedicato - manleva:** Il Concessionario, per il funzionamento della **Postazione di Agenzia** con la strumentazione data in comodato da SVT, deve mettere a disposizione:

- un computer di sua proprietà con le seguenti caratteristiche minime: Windows 7 professional o superiore, almeno 4 porte USB libere su pc (no HUB),
- una linea ADSL,

per consentire per il collegamento dei terminali di vendita forniti in comodato d'uso da SVT e il collegamento da remoto ai programmi di SVT, autorizzando SVT ad operare da remoto e manlevando SVT da qualsiasi perdita di dati o danno derivante da qualsivoglia perdita di dati.

**Art. 14.2 – Messa a disposizione di stampante per tessere SVT:** Il Concessionario può dotarsi autonomamente e a proprie spese di:

- stampante per la stampa delle tessere di riconoscimento (stampante per card SunLight) con la quale provvedere direttamente alla stampa della tessera con contestuale consegna nelle mani dell'utente all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento o su richiesta dell'utente (previa esibizione della ricevuta di acquisto della tessera on-line) per gli abbonamenti acquistati "on-line". Tutti i costi per la fornitura, gestione e manutenzione della stampante sono a carico del concessionario (escluso il materiale consumabile). SVT provvederà a fornire al Concessionario il materiale consumabile consistente in nastri per la stampante e tessere bianche da stampare.

**Art. 14.3 – Controlli:** Il concessionario riconosce espressamente a SVT la facoltà di effettuare il controllo dei terminali di vendita, anche mediante accesso da remoto, delle scorte dei titoli, del materiale depositato e custodito presso la sede del Concessionario, della diligente tenuta degli apparati di vendita e del materiale informativo messo a sua disposizione nonché il controllo della rendicontazione delle operazioni effettuate. Il rifiuto al controllo costituisce inadempimento e motivo di risoluzione del rapporto contrattuale

**Art. 15 – Istruzioni:** Il Concessionario dovrà essere perfettamente a conoscenza delle modalità di vendita all'utenza dei titoli di viaggio, avendo cura di visionare e memorizzare attentamente le

istruzioni all'uopo fornite dalla SVT, alla quale, ad ogni modo, potrà rivolgere le opportune richieste di chiarimenti in merito. Eventuali errori, da parte del Concessionario, nell'utilizzazione del sistema di vendita ARTEMA o Postazione di Agenzia resteranno irrimediabilmente a carico del Concessionario stesso, con esonero totale a favore della SVT.

### **PAGAMENTO DEGLI ABBONAMENTI E DEI TITOLI VENDUTI TRAMITE TERMINALI DI VENDITA**

Art. 16 – Ai fini della riscossione, da parte della SVT, dell'importo corrispondente ai titoli di viaggio venduti dal Concessionario, la stessa provvederà all'addebito diretto nel conto corrente indicato dal Concessionario per il tramite di apposito RID (Rapporto Interbancario Diretto).

Art. 17 – In virtù di quanto disposto all'articolo precedente, il Concessionario, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, dovrà inderogabilmente sottoscrivere una autorizzazione permanente di addebito in c/c - RID in favore della SVT.

Art. 18 – La SVT provvederà, con cadenza entro il giorno 25 del mese, ad addebitare al Concessionario, secondo la modalità sopra descritta, l'importo relativo ai titoli venduti nel mese precedente, al netto della provvigione ad esso spettante.

La contabilità con l'importo del venduto, al netto dell'aggio, viene comunicato mensilmente tramite PEC da SVT alla rivendita. In mancanza di contestazioni entro il termine di 5 giorni dal ricevimento via PEC della contabilità, le risultanze della stessa si intendono accettate dal concessionario.

Art. 19 – Costituisce esplicita eccezione il caso in cui il Concessionario abbia maturato, prima del decorso dell'ultimo giorno del mese, un importo massimo complessivo per vendita titoli di viaggio pari ad € 20.000,00= (ventimila/00). In tale caso, SVT potrà addebitare immediatamente al Concessionario l'importo massimo predetto senza attendere l'ordinaria scadenza indicata al precedente articolo.

Art. 20 – Nel caso in cui, per qualunque causa addebitabile al Concessionario, il pagamento mediante RID non avesse esito positivo, SVT, oltre all'applicazione di una penale fissa pari al 3% dell'importo dovuto, nonché degli interessi in ragione del ritardo nella misura pari all'euribor maggiorato del 2% (da addebitarsi al pagamento del mese successivo), avrà la facoltà di sospendere immediatamente la vendita degli abbonamenti, anche disattivando provvisoriamente il collegamento con i terminali di vendita, sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, nonché risolvere in tronco il rapporto instaurato con il Concessionario.

### **GARANZIA:**

Art. 21 – Il Concessionario, se richiesto nella convenzione, dovrà presentare idonea garanzia per un importo non inferiore all'importo ivi stabilito.

Tale garanzia potrà essere prestata mediante :

A) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate da primarie aziende di credito o primarie compagnie di assicurazione autorizzate all'emissione di garanzie;

La garanzia dovrà:

- avere validità annuale e dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la durata contrattuale;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SVT;
- prevedere che il mancato pagamento delle commissioni o dei premi assicurativi relativi alla fideiussione stessa, non potrà essere opposto a SVT.

B) bonifico bancario intestato a SVT S.R.L. (cod.IBAN IT 77K0306911893100000000270). In questo caso andrà presentata copia della ricevuta del bonifico effettuato;

### **PAGAMENTO PROVVIGIONI**

Conforme al documento approvato con Determina del Direttore generale di SVT del 02/12/2020

Art. 22 - Il Concessionario dovrà osservare, per la fatturazione delle provvigioni, le prescrizioni di legge. Il pagamento da parte della SVT avverrà mediante compensazione legale dell'importo dovuto a titolo di provvigioni con l'importo dovuto dal Concessionario alla SVT per i titoli di viaggio venduti all'utenza.

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Art. 23- Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnati al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzate, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto medesimo, diverso dall'Ente, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia alla Pubblica Amministrazione che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

### **RISOLUZIONE – RECESSO E ALTRE CONDIZIONI**

Art. 24 - La SVT può risolvere IPSO FACTO il rapporto stipulato con il Concessionario che abbia compiuto infrazioni agli impegni ed alle obbligazioni assunti, relativamente al servizio di cui al presente capitolato e relativa convenzione, salvo il diritto della SVT al risarcimento di tutti i danni.

Art. 25 - Al Concessionario è vietato, senza preventiva autorizzazione della SVT, di cedere od affidare in gestione a terzi la concessione oggetto del presente capitolato, nonché di associare in essa altre persone, società od enti.

Art. 26 - Nel caso in cui si verifichi un aumento o diminuzione tariffaria dei titoli di viaggio la SVT si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario le variazioni tariffarie.

Art. 27 - Indipendentemente da ogni causa qui esaminata la SVT potrà, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno, sciogliere anticipatamente il contratto, senza che ciò abbia a dare al Concessionario alcun diritto a compensi o indennizzi di sorta,

Vicenza, li

Per espressa accettazione di tutti gli articoli sopra riportati.

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

LA SOCIETA' concedente  
*Società Vicentina Trasporti a r.l.*  
*Il Direttore Generale*  
*Ing. Umberto Rovini*